SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1987.

Approvazione dei contratti tipo (A/RT, B/RT, A/RTF, B/RTF) regolanti i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri e da carico e del contratto tipo per il settore diporto.

87A11004

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 24 dicembre 1987, n. 525.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1988, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in L 211.779.311.204.000.

3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.

Art. 2.

1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il ricorso all'esercizio provvisorio del bilanco è previsto dall'art. 16 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) di cui si trascrive, ad ogni buon fine, l'intero testo:

«Art. 16 *(Esercizio provvisorio).* — L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento».

— L'art. 11 della medesima legge prevede quanto segue:

«Art. 11 *(Legge finanziaria).* — Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di "legge finanziaria" con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale.

La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilanco annuale.

La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 4».

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 544/1948 (Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca d'Italia) è il seguente:

«Art. 2. — Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro pari al quindici per cento del complessivo importo degli originari stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione, la Banca d'Italia è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso.

Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza che lo sbilancio a debito sia sceso al disotto del quindici per cento indicato al precedente comma, la Banca d'Italia non darà corso a ulteriori prelevamenti sul detto conto fino a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del detto quindici per cento».

L'articolo unico della legge n. 1333/1964 ha così disposto: «A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 544, è ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2051):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 12 dicembre 1987.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro), in sede referente, il 14 dicembre 1987.

Esaminato dalla V commissione il 16 dicembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 733):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 18 dicembre 1987.

Esaminato dalla 5ª commissione il 21 dicembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1987.

87G0737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 526.

Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, è aggiunto il seguente comma:

«Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti:

1) l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche;

2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale;

3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;

5) il rilascio del nulla osta di agibilità teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale».

2. Di conseguenza è abrogato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686.

Art. 2.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal presidente della giunta provinciale.

Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto.

Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci.

I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia».

Art. 3.

1. La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli articoli 4, 5, 6 e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.

2. In caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

3. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1. Nel caso in cui le province deleghino ai comuni proprie funzioni di polizia amministrativa tra quelle previste dal citato art. 19, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad osservare le direttive emanate dai presidenti delle giunte provinciali per esigenze di pubblica sicurezza connesse con l'esercizio di dette funzioni.

4. Le funzioni di cui ai numeri 14 e 17 del primo comma del citato art. 19, non rientranti nelle competenze provinciali, sono attribuite ai comuni, che le esercitano, ai sensi e nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, in aggiunta alle funzioni da essi esercitate in forza delle vigenti disposizioni.

5. I presidenti delle giunte provinciali trasmettono ai rispettivi commissari del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale, urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

6. Ai soli fini dei controlli di pubblica sicurezza, resta ferma la facoltà degli ufficiali e degli agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dei precedenti commi, allo scopo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle province e degli enti locali.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente».

Art. 5.

1. Il Governo della Repubblica, per il tramite del commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione Trentino-Alto Adige e rispettivamente alle province di Trento e Bolzano, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 6.

1. Spetta alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione.

Art. 7.

1. La regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.

Art. 8.

1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere.

2. Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi.

Art. 9.

1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative della regione e delle province riguardanti le corrispondenti materie di rispettiva competenza elencate negli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto.

2. Le funzioni amministrative in materia di «polizia locale, urbana e rurale» vengono disciplinate con legge provinciale nel rispetto dell'art. 9, punti 1 e 6, e dell'art. 20 dello statuto stesso.

3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione e alle province con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 9, è attribuita alla regione e alle province, in aggiunta alle funzioni amministrative già di loro competenza, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel territorio della suddetta regione, sia ancora di competenza statale nel territorio stesso, nonchè ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sia stata comunque conferita alle regioni a statuto ordinario e non sia stata ancora estesa alla regione o alle province.

2. Restano salvi i procedimenti di intesa che vengono esercitati nella forma e nei modi previsti dalle vigenti norme di attuazione.

Art. 11.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino per competenza propria o delegata alla regione o alle province, vengono delegate ai predetti enti in applicazione dell'art. 16 dello statuto speciale.

2. Le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria.

3. Le funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni a statuto ordinario, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione o alle province autonome, sono delegate ai predetti enti in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Art. 12.

1. Sono estesi alla regione e alle province, in quanto non ne siano già investite, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per esse previsti.

Art. 13.

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

«Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresì invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorché le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province».

Art. 14.

1. Alla lettera g) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, sono aggiunte le seguenti parole: «ferma restando l'applicazione alle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 dello statuto, del disposto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, si estende alle province di Trento e di Bolzano la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

Art. 15.

1. Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede con legge regionale ai sensi dell'art. 5, punto 1), dello statuto. Qualora dette funzioni rientrino nella competenza delle province, la legge regionale viene adottata su concorde richiesta delle province stesse.

Art. 16.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a società cooperative operanti in altre materie».

Art. 17.

1. Spetta alla regione e alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati, da parte di enti pubblici locali e delle persone giuridiche private, di cui all'art. 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118, operanti nell'ambito del rispettivo territorio, nelle materie di loro competenza.

2. Nelle materie che esulano dalla competenza della regione e delle province, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano per gli enti pubblici locali operanti nell'ambito del rispettivo territorio e per le persone giuridiche private di cui all'art. 18 della citata legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 18.

1. Le materie «miniere comprese le acque minerali e termali», «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» e «assistenza scolastica universitaria» sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

GAVA, *Ministro delle finanze*

DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

GUNNELLA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— L'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, è il seguente:

«Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazione ed attività artistiche, culturali ed educative locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali o periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, è il seguente:

«In materia di spettacoli pubblici l'autorizzazione di cui all art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 è subordinata nelle province di Trento e Bolzano, al previo nulla osta della provincia competente, per quanto attiene alla pubblica sicurezza».

Il testo degli articoli 31 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

«Art. 31 (*Apertura nuove sale*). — La costruzione, la trasformazione e l adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministero per il turismo e lo spettacolo.

E necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dell'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore e del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale».

«Art. 40 (*Registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso*). — Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla commissione di cui all'art. 51.

I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario

Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.

Il prezzo da corrispondere alla S.I.A.E per i biglietti d'ingresso da essi forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo le sanzioni fiscali.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film, nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.

Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporrà la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, è il seguente:

«Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i provvedimenti che le leggi di pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai questori, in quanto autorità provinciali di pubblica sicurezza, sono adottati, ai sensi del citato art. 20, dai presidenti delle giunte provinciali. Restano salve le competenze delle due province autonome in materia di spettacoli ed esercizi pubblici.

I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia».

— Il testo dell'art. 20 dello statuto è il seguente:

«I presidenti delle giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati».

— Il testo degli articoli 75 e 127 del R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:

«Art. 75. — Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche».

«Art. 127. — I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana».

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) circoscrizioni comunali;
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale».

«Art. 5. — La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale».

«Art. 6. — Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattie esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto».

«Art. 8. — Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale: manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale».

«Art. 9. — Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

3) commercio;

4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

5) costituzioni e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature».

«Art. 10. — Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati;

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza».

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, è il seguente:

«Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i provvedimenti che le leggi di pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai questori, in quanto autorità provinciali di pubblica sicurezza, sono adottati, ai sensi del citato art. 20, dai presidenti delle giunte provinciali. Restano salve le competenze delle due province autonome in materia di spettacoli ed esercizi pubblici.

I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia»

Il testo dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

«Art. 19 (*Polizia amministrativa*). — Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto e esercizio di ascensori per il trasporto di persone o materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 16;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n.524;

8) la licenza per gli alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per la raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenute ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 15) e 17) è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, è il seguente:

«Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti adottati dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario del Governo competente.

Contro i provvedimenti adottati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del primo comma del presente articolo e degli articoli 3 e 4, lettera *a)*, del presente decreto, qualora le leggi di pubblica sicurezza non dichiarino la definitività dei corrispondenti provvedimenti, è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, tramite il commissario del Governo.

Sino a quando non sara diversamente disposto con legge provinciale, i ricorsi contro i provvedimenti adottati nelle materie di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto sono proponibili alla rispettiva giunta provinciale».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, è il seguente:

«In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 16 dello statuto speciale è il seguente:

«Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica».

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 19 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 49, è il seguente:

«Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.

Il presidente della giunta regionale ed i presidenti delle giunte provinciali, sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione e delle province.

Il presidente della giunta regionale ed il presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresì invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 22 marzo 1979, n. 279, è il seguente:

«Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;

b) alla applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati;

c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca, nonché al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale; l'attività di ricerca e sperimentazione di competenza statale interessante le province e quella di competenza provinciale saranno coordinate mediante opportune intese;

d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonché di materiale seminale; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione di prodotti agricoli;

e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

f) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli;

g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;

h) alla alimentazione;

i) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia;

l) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

m) alla tenuta dei registri delle varietà dei prodotti sementieri».

— Il testo dell'art. 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, è il seguente:

«Fermi restando i poteri di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 87 del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, gli stessi poteri di vigilanza sono attribuiti anche alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali potranno avvalersi della collaborazione di altri enti ed istituti interessati.

Agli agenti che le amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Per l'espletamento dei servizi e dei compiti di cui al comma precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ogni esercizio finanziario, provvederà ad assegnare contributi alle amministrazioni provinciali sui fondi ad esso stanziati».

— Il testo dell'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

«È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;

c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni delle relative zone di produzione.

Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli».

Nota all'art. 15:

Il testo dell'art 128 della Costituzione è il seguente:

«Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

Nota all'art. 16:

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, è il seguente:

«Spetta alla regione, fra l'altro, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo.».

Nota all'art. 17:

Il testo degli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 18, è il seguente:

«Art. 17 — Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale».

«Art. 18. — I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.

Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo».

87G0735

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 527.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, del tesoro e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale — compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia — e in materia di porti lacuali, nonché le attribuzioni già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella prima delle suddette materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Sono compresi nella competenza delle province di cui al comma 1 tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione.

3. Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al comma 2, che si svolgono parzialmente nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione finitima, sono stabilite d'intesa con la provincia o la regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.

Art. 2.

1. Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono.

2. Rimangono allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filoviari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

3. L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988.

4. Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle società concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data.

5. Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda vengono trasferiti, per la parte di competenza, alla provincia di Trento, la quale provvederà all'esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre regioni interessate, ovvero mediante gestione comune anche in forma consortile.

Art. 3.

1. Per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale senza svolgervi attività economiche è obbligatorio il parere della provincia. I servizi automobilistici di linea internazionali possono svolgere nel territorio provinciale attività economica esclusivamente nei capoluoghi di Trento e Bolzano nonché nelle località comunicate dalle province entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dei trasporti. Per la prima applicazione del presente decreto le località diverse dai capoluoghi di Trento e Bolzano vanno comunicate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della provincia, i relativi provvedimenti saranno adottati di intesa con il competente organo provinciale.

3. La provincia interessata deve essere sentita per i servizi di comunicazioni e trasporti aerei di linea nazionale o internazionale che facciano scalo nel suo territorio.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 4.

1. La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige è soppressa.

2. Lo svolgimento delle attribuzioni attualmente esercitate dalla predetta direzione compartimentale e non rientranti fra quelle di competenza delle province di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, viene assegnato agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dei trasporti provvederà, d'intesa con le province di Trento e Bolzano, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla medesima data presso gli uffici della predetta direzione compartimentale addetto allo svolgimento di funzioni attribuite alle province.

4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la direzione compartimentale di cui al comma 3 ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 5. La provincia, tra il personale che chiede il trasferimento, individua, nei limiti del contingente di cui al comma 3, i dipendenti o gli impiegati da trasferire nei ruoli provinciali, con precedenza del personale che alla data di entrata in vigore del presente. decreto svolge funzioni trasferite alle province.

5. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici in relazione alle nuove funzioni attribuite alle province, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai compiti che gli sono attualmente affidati. Le spese per il pagamento delle competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in riferimento al contingente di cui al comma 3.

6. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

7. In correlazione col personale di ruolo e non di ruolo trasferito ai sensi del presente articolo, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dei trasporti e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Art. 5.

1. È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2. Nella provincia di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera *c)*, primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

3. Nelle stesse province il componente di cui alla lettera *b)*, primo comma, della commissione per le licenze previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo.

4. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio.

Art. 6.

1. Con decreto dei rispettivi presidenti della giunta provinciale è costituito presso la provincia autonoma di Trento e presso la provincia autonoma di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e trasporti, composto da due rappresentanti del Ministero dei trasporti designati dal Ministro, un rappresentante dell'Ente ferrovie dello Stato, designato dal presidente dell'Ente, e da tre rappresentanti della provincia, scelti dal presidente della giunta provinciale. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il comitato ha il compito di proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei

servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia.

Art. 7.

1. In corrispondenza delle competenze trasferite alle province di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del comma 2 dell'art. 1, le province stesse succedono nell'ambito dei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con le modalità di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, nei beni e nei diritti di natura immobiliare dello Stato.

2. In particolare le province succedono nei beni e nei diritti di cui al comma 1 connessi all'esercizio di linee ferroviarie in concessione, ancorché svolto mediante servizi automobilistici sostitutivi, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini del comma 1, per quanto concerne la individuazione dei beni connessi con i servizi di comunicazione aerea si fa riferimento alle determinazioni adottate dal comitato interministeriale previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 8.

Sono attribuite alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di circolazione indicate dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto non rientranti ad altro titolo nella competenza delle province medesime.

Art. 9.

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, concernenti le materie di cui al presente decreto già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle province.

2. In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la situazione del patrimonio.

Art. 10.

1. Le province, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del presente decreto, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.

Art. 11.

1. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati dallo Stato previa intesa con la provincia interessata o da quest'ultima previa intesa con lo Stato, a seconda che la stazione a valle è situata nel territorio di altra regione ovvero in quello provinciale.

2. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano sono adottati dalla provincia nel cui territorio è situata la stazione a valle, previa intesa con l'altra provincia.

3. Per le linee di trasporto funiviario di cui al presente articolo restano ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 12.

1. Ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, gli archivi ed i documenti della soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige, inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto, vengono consegnati alle province stesse, secondo la rispettiva competenza, accompagnati da elenchi descrittivi.

2. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiedere copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

Art. 13.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 14, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 14.

1. La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le linee ferroviarie in concessione, entro la data di cui al comma 3 dell'art. 2, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quelli in corso, qualora l'impegno sia stato assunto nei termini di cui al presente comma.

2. Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1988, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, o di altre disposizioni che ad esso fanno riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 15.

1. Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANNINO, *Ministro dei trasporti*

AMATO, *Ministro del tesoro*

GUNNELLA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 27

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il testo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al diritto linguistico italiano».

Note all'art. 2:

— Si riportano gli articoli del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riguardanti le norme relative alla sicurezza dei trasporti ferroviari e filoviari.

«Art. 64. — I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere:

a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti;

b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa e acustica verso la strada ed a comando automatico.

Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere.

Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di "passaggio a livello", la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonché il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio.

Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno.

I passaggi pedonali senza barriere possono essere muniti di girandole, manovrabili degli utenti, o di labirinti.

I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiavi in consegna agli utenti».

«Art. 65. — Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti.

È proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi».

«Art. 66. — L'uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente.

Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata dai competenti uffici della M.C.T.C.

I passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti sono usati sotto la diretta responsabilità degli utenti stessi che, prima di effettuare l'attraversamento, devono accertare con ogni cura e prudenza che nessun treno od altro mezzo su rotaia stia sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente.

Inoltre è fatto divieto agli utenti dei detti passaggi a livello di tenere aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio.

I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono nell'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000».

— Si riportano gli articoli della legge 8 giugno 1978, n. 297, che si riferiscono agli interventi integrativi a carico dello Stato.

«Art. 1 *(Sfera di applicazione delle norme)*. — Per le ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, per le quali a termini dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati disposti finanziamenti per l'ammodernamento e potenziamento, gli interventi finanziari di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificata ed integrata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080, ed all'art. 27, lettera *b)*, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, e successive modificazioni, sono

sostituiti, a decorrere dal 1977 e fino al termine stabilito nel terzo comma dell'art. 15, da sovvenzioni annue da determinare secondo i criteri stabiliti dalla presente legge».

«Art. 2 *(Spese di esercizio finanziate dalla sovvenzione dello Stato; quote patrimoniali)*. — La sovvenzione annua da accordare ai sensi della presente legge è diretta a promuovere la gestione dei servizi ferroviari in condizioni di equilibrio economico attraverso il finanziamento di una parte delle spese di esercizio determinato ai sensi dei successivi articoli, con inclusione degli oneri di cui agli articoli 6 e 7 nonché delle quote annue finanziarie e patrimoniali già indicate sotto le lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Il pagamento della sovvenzione può essere in tutto o in parte sospeso nei casi previsti dall'art. 203 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447».

«Art. 3 *(Revisione annua parametrica della sovvenzione di esercizio)*. — Per ciascuna delle ferrovie di cui all'art. 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio — non coperte da introiti — è stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi:

a) importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anni al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;

b) incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera *a)*.

I coefficienti annuali di variazione dei costi per la revisione parametrica saranno determinati, secondo modalità da definire con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 14, facendo riferimento: per la spesa di personale, ad un organico-tipo ed alla media ponderale annua dei costi di retribuzione globale lorda valutati convenzionalmente al terzo scatto di anzianità; per il complesso delle rimanenti componenti della spesa di esercizio, a voci fondamentali e relativi costi unitari»:

«Art. 4 *(Variazioni dell'importo convenzionale di base)*. — Qualora nel corso di un anno intervengano modifiche nei programmi di esercizio oppure nell'organico del personale o in altri elementi fondamentali, ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro, l'importo base convenzionale delle spese di esercizio di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 è corrispondentemente modificato».

«Art. 5 *(Incentivazione; penalizzazione)*. — Qualora, a parità di programmi di esercizio, si determinino aumenti di unità di traffico, e/o riduzione negli organici del personale, potrà essere riconosciuto al concessionario un decimo della parte differenziale della minor sovvenzione.

L'ammontare della sovvenzione al netto dell'eventuale incentivazione di cui al primo comma, ed al lordo degli oneri di cui agli articoli 7 e 8, non potrà comunque superare l'importo del relativo disavanzo risultante dal conto economico di esercizio aziendale, tenuto per i servizi sovvenzionabili, regolarmente approvato.

Qualora, invece, si determinino per due anni consecutivi, riduzioni di unità di traffico non obiettivamente giustificate i cui minori introiti non trovino compensazione in corrispondenti minori costi per riduzione dei programmi di esercizio e/o delle prestazioni del personale, la sovvenzione da accordare potrà essere ridotta di un importo non superiore a due decimi della parte differenziale relativa al maggior intervento.

Al terzo anno consecutivo il concessionario incorrerà di diritto nella decadenza della concessione».

«Art. 6 *(Spese imprevedibili per eventi di carattere eccezionale)* — Le spese imprevedibili che l'azienda sostiene a seguito di eventi di carattere eccezionale per la riparazione di danni causati da forza maggiore e per lavori e forniture straordinari o a seguito di decisioni giurisdizionali, concorrono alla determinazione della misura della sovvenzione di esercizio dell'anno in cui le spese stesse sono state sostenute, purché preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti».

«Art. 7 *(Oneri finanziari originati dalle perdite di esercizio)*. — Ove, nell'anno in esame, l'azienda abbia sostenuto oneri finanziari connessi con le perdite di esercizio, gli stessi concorrono alla derteminazione dell'ammontare della sovvenzione nei limiti che i disavanzi di cassa medi mensili, risultanti da quelli annui valutati ai sensi degli articoli 2 e 6, rendono ammissibili sulla base del tasso medio ponderato non eccedente, comunque, quello previsto dal cartello interbancario».

«Art. 8 *(Validità della sovvenzione annua, relativa corresponsione trimestrale, vincolo per la quota destinata alla manutenzione)*. — La sovvenzione definitiva determinata per un anno è liquidabile, provvisoriamente, per il periodo successivo — salvo detrazione della quota riferita a spese non ricorrenti di cui agli articoli 6 e 7 — sino all'aggiornamento della stessa in base agli elementi di cui all'art. 3.

La corresponsione delle sovvenzioni in atto avviene a trimestralità posticipate la cui liquidazione è disposta in tempo utile da parte del Ministero dei trasporti direttamente a favore del concessionario esercente. Eventuali riduzioni per i casi previsti nel secondo comma dell'art. 2 saranno operate a carico della successiva trimestralità.

La quota di sovvenzione destinata alla copertura delle spese di manutenzione è versata in apposito conto corrente di tesoreria intestato al concessionario esercente con vincolo in favore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avente sede nel capoluogo della regione in cui la ferrovia si svolge che provvede allo svincolo in relazione ai lavori ed approvvigionamenti eseguiti o da eseguire».

«Art. 9 *(Norme transitorie)*. — Per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultima sovvenzione annua, accordata ai sensi delle disposizioni in vigore precedentemente alla presente legge, ed il 31 dicembre 1976, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico delle aziende interessate, si provvede:

a) per le aziende non ancora pervenute alla terza revisione della sovvenzione di esercizio, ad accordare la successiva revisione della sovvenzione in atto ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata e modificata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080;

b) per le aziende già pervenute alla terza revisione della sovvenzione ai sensi della predetta legge n. 1080 del 1971, ad accordare un'integrazione alla sovvenzione in atto in funzione dei maggiori costi di personale e dell'energia, nonché dei connessi oneri finanziari e degli effettivi introiti.

Per il 1977 restano confermate le quote di fondi di rinnovo che risultano già stabilite all'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alla sovvenzione di cui all'art. 2.

Per la ferrovia Circumflegrea, i sussidi integrativi di esercizio accordati e da accordare, ai sensi dell'art. 27, lettera *b)*, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1021, in relazione alle perdite riferite al periodo anteriore al 1977, tenendo luogo della sovvenzione annua di esercizio, non sono ripetibili, in deroga all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338. Quelli accordati per gli esercizi decorrenti dal 1977 sino a quando non sarà data applicazione alla presente legge, saranno recuperati a carico della sovvenzione accordabile dal 1977.

In attesa che siano espletate le istruttorie per i provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere acconti annui, per il periodo pregresso, sino al limite massimo annuo del 20% della sovvenzione già accordata per la parte riferibile alla sola perdita di esercizio, importi che saranno recuperati a carico dei successivi interventi».

«Art. 10 *(Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile)* — A decorrere dal 1978, per il rinnovo o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un capitolo denominato "fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile" al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione.

Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa sino alla quota relativa all'anno 1977, e, per la restante parte, con il fondo comune di cui al primo comma.

L'utilizzazione del fondo comune è stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13.

Il materiale rotabile di proprietà sociale, rinnovato o sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di proprietà statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune, passa integralmente in proprietà dello Stato e, conseguentemente, è riconosciuta al concessionario una quota di ammortamento secca del valore di tale materiale determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In caso di dissenso, la stima è rimessa a giudizio di arbitri nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal Presidente del Consiglio di Stato.

La predetta quota di ammortamento deve intendersi in aggiunta a quella già riconosciuta dall'art. 2 per soli interessi, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Analoga quota, la cui valutazione è da stabilire ai sensi del comma precedente, è riconosciuta per il materiale rotabile di proprietà sociale che, pur non interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in proprietà dello Stato con delibera del competente organo sociale approvata con decreto del Ministro dei trasporti».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«La giunta regionale deve essere consultata ai fini dell'istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione».

Nota all'art. 5:

Il testo degli articoli 4, 6, 33 e 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è il seguente:

«Art. 4 *(Comitati provinciali)* — Ogni comitato provinciale è composto:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vice-presidente;
c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;
e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente art. 3;
g) da un esperto.

I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere *c), d), e), f)* e *g)* durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

Le nomine avvengono su designazione:

del prefetto, per il componente di cui alla lettera *c)*;
della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera *e)*;
delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera *f)*;
della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera *g)*.

Ogni comitato elegge un secondo vice presidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *f)*».

«Art. 6 *(Componenti effettivi e supplenti)*. — Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Per il componente di cui alla lettera *a)* del precedente art. 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso art. 4».

«Art. 33 *(Commissione per le licenze)*. — Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;
b) da un funzionario della prefettura;
c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;
d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;
e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera *f)* dell'art. 4;
f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il componente di cui alla lettera *b)*;
alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera *c)*;
al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera *d)*;
al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera *e)*;
al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera *f)*.

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e terzo comma».

«Art. 41 *(Autorizzazioni)*. — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo o che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori. veicol

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 68. — Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizio di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

— Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, è il seguente:

«Art. 11. — I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalità previste al secondo comma dello stesso titolo.

Si applicheranno altresì le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8».

— Il testo dell'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, è il seguente:

«Art. 15. — Per la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile, dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile e per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune, sarà costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti e per l'aviazione civile, un comitato presieduto dal Ministro per la difesa e composto di altri sette membri designati tre dal Ministro per la difesa e quattro dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Le modalità per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità della determinazione del comitato di cui al precedente primo comma. Al comitato stesso sarà deferita la definizione di ogni questione realtiva all'applicazione del suddetto decreto.

L'assegnazione in uso al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile degli immobili in uso all'Aeronautica militare da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile sarà disposta dal Ministro per le finanze; quella dei beni mobili sarà effettuata a cura del Provveditorato generale dello Stato, se trattisi di beni assegnati in uso all'Aeronautica militare da detto Provveditorato, ovvero a cura del Ministero della difesa, se trattisi di beni da esso Ministero acquisiti a carico del proprio stato di previsione della spesa. Il trasferimento di questi ultimi beni sarà effettuato a titolo gratuito.

Per l'esplicazione dei compiti di cui all'art. 4 l'ispettorato generale dell'aviazione civile può avvalersi, fino a quando non sarà stato attuato quanto previsto dal presente articolo, dell'opera della Direzione generale del demanio del Ministero della difesa-aeronautica».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 96 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

«Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.

Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980».

Nota all'art. 12:

La legge 30 settembre 1963, n. 1409 reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 31 ottobre 1963).

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art. 20. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre

continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finché il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro può anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 18.

Le spese di annualità e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o più limiti d'impegno.

Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.

Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.

Decorsi i termini di impegnabilità, di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'art. 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualità da pagare».

— Il testo dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è il seguente:

«Art. 36. — I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

Sono però mantenuti oltre a termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa».

Nota all'art. 15:

Il testo del titolo V del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, è il seguente:

«Art. 30. — La potestà di emanare norme legislative nelle materie previste dall'art. 4, n. 14 dello statuto, non si riferisce alle ferrovie esercitate dallo Stato e ai servizi delle poste, delle telecomunicazioni e radio-comunicazioni».

«Art. 31. — La potestà legislativa di cui al n. 6 dell'art. 5 dello statuto, non si riferisce ai servizi la cui gestione è di pertinenza delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazone delle poste e telecomunicazioni, né alle concessioni in atto fino alla scadenza».

«Art. 32. — Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di comunicazione e trasporti relativi a linee che abbiano tutto il percorso sul territorio della regione, qualora non implichino intervento finanziario dello Stato. Devono essere fatte salve le esigenze della difesa nazionale.

Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della regione il provvedimento di concessione di competenza del Ministero dei trasporti è adottato previo parere della giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.

Nei riguardi dei trasporti regionali degli effetti postali si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari di pubblici trasporti dalle norme dello Stato per il trasporto degli effetti predetti».

«Art. 33. — Del comitato regionale di coordinamento trasporti, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, sono chiamati a far parte due assessori delegati dal presidente della giunta regionale, uno dei quali designato con funzioni di presidente del comitato».

«Art. 34. — Il comitato regionale di coordinamento trasporti deve essere sempre sentito per la concessione di nuovi autoservizi di linea per viaggiatori e merci, nonché per la modifica delle clausole vigenti di concessioni riguardanti le modalità di esercizio dei servizi medesimi.

Le deliberazioni degli organi regionali disformi dal parere del comitato dovranno fare menzione del motivo della diversa determinazione».

87G0736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1987.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 27 maggio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Barbera d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 7 settembre 1977, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione approvato e modificato con i sopra citati decreti;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Barbera d'Alba», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, sono sostituiti con il seguente testo:

«Art. 5. — Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio per la tipologia Superiore, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni, compreso l'eventuale invecchiamento obbligatorio, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Barbera d'Alba" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,00.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentita, nella misura massima del 15% del volume la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Barbera d'Alba", con uve, mosto o vino di Nebbiolo provenienti anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 3; ma tuttavia nella provincia di Cuneo.

Art. 6. — Il vino "Barbera d'Alba", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino da giovane con tendenza al rosso granato dopo l'invecchiamento;
odore: vinoso intenso caratteristico, profumo delicato;
sapore: asciutto, di corpo, di acidità abbastanza spiccata leggermente tannico. Dopo adeguato invecchiamento gusto pieno ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Il vino "Barbera d'Alba" ottenuto da uve che assicurano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12,50, qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la menzione "Superiore"

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva" o similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'indicazione di aziende o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Barbera d'Alba può figurare l'indicazione, documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è obbligatoria per il tipo "Superiore"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 127

87A11364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1987.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco Capena».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bianco Capena» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Bianco Capena», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975, sono sostituiti con il seguente testo:

«Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Bianco Capena" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco Capena" non deve essere superiore ai q.li 160 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione uva per ettaro inferiore a quello sopra indicato dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione, delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. — Il vino "Bianco Capena" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: leggermente aromatico, fine, caratteristico;
sapore: asciutto (zuccheri riduttori fino al 4 per mille) o leggermente abboccato (zuccheri riduttori dal 4,01 al 20 per mille) caratteristico e gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7. — Il vino "Bianco Capena" ottenuto da uve che assicurano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5 e immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva non inferiore a 12, può portare in etichetta la qualificazione "Superiore".

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Bianco Capena" designato con la specificazione "Superiore" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per altri tipi tale indicazione è facoltativa ma deve, comunque essere documentata.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

Le indicazioni relative al contenuto di zuccheri riduttori secco o asciutto, amabile debbono sempre figurare in etichetta.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente nonché la indicazione di nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 124

87A11365

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 1987.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1985;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 14 dicembre 1987, dalla quale si desume che nel biennio novembre 1985-novembre 1987 l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 10,2 per cento;

Ritenuto che il detto adeguamento è stato sollecitato dalle categorie ad esso interessate;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 14 dicembre 1985, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:

minimo	L.	1.870
massimo	»	42.850

2) indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri	L.	1.650
b) fino a 5 chilometri	»	2.090
c) fino a 10 chilometri	»	3.800
d) fino a 15 chilometri	»	5.400
e) fino a 20 chilometri	»	6.610

Oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e)* e aumentata di L. 1.650.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1987

Il Ministro: VASSALLI

87A11483

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1987.

Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile con godimento 18 settembre 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso dell'8,50% annuale con godimento 18 settembre 1987, di durata sessennale e determinazione dei loro segni caratteristici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro n. 624876/66/AU-119 dell'11 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, convertibili, a tasso variabile, al portatore, della durata di sette anni, con godimento 18 settembre 1986, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto dell'11 settembre 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 18 al 30 settembre 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,50% annuale, di durata sessennale con godimento 18 settembre 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto dell'11 settembre 1986, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Visto che la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 1.105.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 1.498.895.000.000;

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro del 19 agosto 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1987 con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,90% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 18 settembre 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale dell'11 settembre 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del

Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 18 settembre 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,50%, di durata sessennale, con godimento 18 settembre 1987, ammonta a L. 1.105.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 1.500 miliardi, a L. 1.498.895.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 18 settembre 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 148.484.530.000, così ripartite:

L. 148.390.605.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 18 settembre 1986, circolanti per l'importo di L. 1.498.895.000.000 (tasso: 9,90%);

L. 93.925.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 18 settembre 1987, circolanti per l'importo di L. 1.105.000.000 (tasso: 8,50%).

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato decreto dell'11 settembre 1986, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 18 settembre 1987, di durata sessennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi col provvedimento stesso, sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,50% EX CONVERTIBILE» «18 SETTEMBRE 1987-1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, dell'interesse annuo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e le diciture: «IL DIRETTORE GENERALE» (Ranuzzi), «VISTO PER LA CORTE DEI CONTI» (Spanò), «IL PRIMO DIRIGENTE» (Marzio); nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,50% EX CONVERTIBILE» «18 SETTEMBRE 1987-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice ABI; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale n. 624876/66-AU-119 dell'11 settembre 1986, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,50% EX CONVERTIBILE» «18 SETTEMBRE 1987-1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché le firme del direttore generale, del rappresentante della Corte dei conti e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1987
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 349

87A11427

DECRETO 9 dicembre 1987.

Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile con godimento 19 agosto 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso dell'8,50% annuale con godimento 19 agosto 1987, di durata sessennale e determinazione dei loro segni caratteristici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto della Direzione generale del Tesoro n. 624586/66/AU-117 dell'11 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, convertibili, a tasso variabile, al portatore, della durata di sette anni, con godimento 19 agosto 1986, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.250 miliardi;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto dell'11 agosto 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 19 al 31 agosto 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,50% annuale, di durata sessennale con godimento 19 agosto 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto dell'11 agosto 1986, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Visto che la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 545.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 1.249.455.000.000;

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro del 18 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987 con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,50% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 19 agosto 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale dell'11 agosto 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 18 agosto 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,50%, di durata sessennale, con godimento 19 agosto 1987, ammonta a L. 545.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 1.250 miliardi, a L. 1.249.455.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 19 agosto 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 118.744.550.000, così ripartite:

L. 118.698.225.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 19 agosto 1986, circolanti per l'importo di L. 1.249.455.000.000 (tasso: 9,50%);

L. 46.325.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 19 agosto 1987, circolanti per l'importo di L. 545.000.000 (tasso: 8,50%).

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato decreto dell'11 agosto 1986, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 19 agosto 1987, di durata sessennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi col provvedimento stesso, sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,50% EX CONVERTIBILE» «19 AGOSTO 1987-1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, dell'interesse annuo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e le diciture: «IL DIRETTORE GENERALE» (Ranuzzi), «VISTO PER LA CORTE DEI CONTI» (Spanò), «IL PRIMO DIRIGENTE» (Marzio); nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,50% EX CONVERTIBILE» «19 AGOSTO 1987-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice ABI; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola e delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale n. 624586/66-AU-117 dell'11 agosto 1986, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 8,50% EX CONVERTIBILE» «19 AGOSTO 1987-1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché le firme del direttore generale, del rappresentante della Corte dei conti e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Il presente decreto sostituisce quello in data 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1987 da considerare annullato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1987
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 357

87A11428

DECRETO 10 dicembre 1987.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97, del 28 aprile 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° maggio 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le legende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, di scadenza 1° maggio 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila e cinquecentomila, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe

a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000 e grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° novembre 1987, fino a quella n. 10 di scadenza 1° maggio 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti legende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1992 Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 e decreto ministeriale 23 aprile 1987 - titolo al portatore del capitale nominale di lire (importo in lettere) fruttante l'interesse annuo lordo di lire (importo in lettere) pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986 n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico con godimento dal 1° maggio 1987 - Roma, 2 maggio 1987; seguono le diciture, da sinistra a destra, - V° per la Corte dei Conti (Spanò), il Direttore Generale (Ranuzzi), Il Primo Dirigente (Marzio)» in basso a destra è indicato n. 786300 di pos. (Serie IV).

A sinistra della legenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la legenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1992; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla legenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti legende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° maggio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 23 aprile 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9,15%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti legende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la legenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la legenda «B.T.P. 9,15% - 1° maggio 1992».

Art. 7.

Sul prospetto del corpo del titolo e sulle cedole è riportata in sottofondo, in colore verde, la legenda «1992», anno di scadenza dei buoni.

Art. 8.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le legende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le legende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1987
Registro n. 44 Tesoro, foglio n. 270

87A11426

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 1987.

Caratteristiche tecniche e valori delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle marche di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1978 e sono state altresì stabilite le modalità per il cambio delle marche recanti l'anno di validità, che alla fine di ciascun anno rimangono invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1986 con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle marche per l'anno 1987 nei valori di L. 11.000, L. 12.000 e L. 15.000;

Ritenuta l'opportunità di modificare i caratteri distintivi delle marche per l'anno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1988, sono stampate in calcografia ed offset a più colori su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro nel formato carta mm 20 × 24 e nel formato stampa mm 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da quattordici dentelli ogni due centimetri.

La vignetta, comune a tutti e tre i valori, poggia sul lato corto del formato e riproduce su un fondino composito le legende: «PATENTE DI GUIDA» e «CONCESSIONI GOVERNATIVE», l'anno di validità «1988» e i rispettivi valori «11.000», «12.000» e «15.000»; la vignetta è completata dalla riproduzione di un motore e di una ruota.

I colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 11.000 policromia con impressione rosso-azzurro-viola;
L. 12.000 policromia con impressione azzurro-verde-viola;
L. 15.000 policromia con impressione verde-bruno-arancio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A11429

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/10164 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Filottrano (Ancona), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 371.801.250 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 386.447.614 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Confezioni M.C.M.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/10780 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Maida (Catanzaro), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.770.439 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 54.428.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Fiozzo Gregorio e Fiozzo Teresa.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/10679 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Palmi (Reggio Calabria), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 724.795.250 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 766.168.334 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Iron Steel S.r.l.; La Capria Francesco; società di fatto Vincentelli Roberto e C. di Pasquale Gabriella e La Capria Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/10862 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Santa Marina (Salerno), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 74.922.496 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 80.320.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Laterza Benito.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A11435

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 102.294.400, dovuto dalla Compagnia portuale «E. Fieramosca» di Barletta (Bari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 958.786.000, dovuto dalla Compagnia lavoratori portuali di Chioggia (Venezia), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Venezia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 64.371.000, dovuto dalla S.n.c. Bettari Giacomo e C., con sede in Carpenedolo (Brescia), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Brescia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A11501

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 26 novembre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Aerolatina Seconda a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Millozza in data 6 aprile 1955, rep. 6633, reg. soc. n. 690, tribunale di Latina;

società cooperativa mista Tecno coop. Pontino a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Alfonsi in data 5 giugno 1981, rep. 11740, reg. soc. n. 7137, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia San Matteo a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 19 dicembre 1973, rep. 11455, reg. soc. n. 3834, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Beatrice a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 18 luglio 1972, rep. 43239, reg. soc. n. 3228, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Habitat a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Formisano in data 18 dicembre 1975, rep. 41719, reg. soc. n. 4642, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Margherita a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 15 giugno 1972, rep. 79357, reg. soc. n. 3240, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Angelo Solitario a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 21 aprile 1972, rep. 78662, reg. soc. n. 3181, tribunale di Latina;

società cooperativa pesca Nuova Italia a r.l., con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 4 giugno 1959, rep. 2368, reg. soc. n. 1038, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia C.AD.A.T. - Società cooperativa edilizia autoferrotranvieri dipendenti A.Co.Tral. Terracina a r.l., con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 12 novembre 1977, rep. 42773, reg. soc. n. 5373, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro Monte Antoniano I a r.l., con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 13 settembre 1978, rep. 6082, reg. soc. n. 5653, tribunale di Latina;

società cooperativa mista S.A.C. a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 12 maggio 1978, rep. 25610, reg. soc. n. 5540, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia Campo di Neve a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 9 febbraio 1978, rep. 41275, reg. soc. n. 1304, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia S. Margherita a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 2 luglio 1973, rep. 20884, reg. soc. n. 2156, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Frutticoltori dell'Alto Lazio a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 15 aprile 1982, rep. 24626, reg. soc. n. 4186, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Nuova Edera 81 a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Fasani in data 25 giugno 1981, rep. 1888, reg. soc. n. 3893, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Marturano 81 a r.l., con sede in Barbarano Romano (Viterbo), costituita per rogito Togandi, in data 29 luglio 1981, rep. 18545, reg. soc. n. 3929, tribunale di Viterbo;

società cooperativa pesca S. Giovanni a r.l., con sede in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 9 febbraio 1981, rep. 17243, reg. soc. n. 3751, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola S.C.A.P.L.O. - Società cooperativa agricola produttori latte ovino a r.l., con sede in Canino (Viterbo), costituita per rogito de Facendis in data 6 febbraio 1980, rep. 2168, reg. soc. n. 3394, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola S. Antonio a r.l., con sede in Marta (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 18 dicembre 1971, rep. 29421, reg. soc. n. 2572, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Santa Giulia sui Colli Cimini a r.l., con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Ventriglia in data 17 novembre 1972, rep. 19823, reg. soc. n. 2047, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro Civita a r.l., con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Terra Abrami in data 19 aprile 1978, rep. 11369, reg. soc. n. 36, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Il Macchione a r.l., con sede in Tessennano (Viterbo), costituita per rogito Bartoli in data 22 settembre 1977, rep. 42586, reg. soc. n. 2808, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Montecalvo a r.l., con sede in Vetralla (Viterbo), costituita per rogito Bartoli, in data 11 gennaio 1978, rep. 45261, reg. soc. n. 2886, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Vetralla 80 a r.l., con sede in Vetralla (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 17 aprile 1980, rep. 14691, reg. soc. n. 3461, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola Produttori agricoli Vitorchiano a r.l., con sede in Vitorchiano (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 19 dicembre 1980, rep. 16829, reg. soc. n. 3666, tribunale di Viterbo;

società cooperativa pesca produzione e lavoro S. Marco a r.l., con sede in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 2 marzo 1981, rep. 17359, reg. soc. n. 3774, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola La Rocca a r.l., con sede in Monteromano (Viterbo), costituita per rogito De Facendis in data 7 aprile 1976, rep. 128746, reg. soc. n. 2572, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia Apollo 12 fra lavoratori a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 28 gennaio 1970, rep. 16601, reg. soc. n. 9856, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Bandiera e Moro tra professori a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Venturi in data 29 dicembre 1953, rep. 454, reg. soc. n. 6883, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Dalmata di Lavoro a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 21 luglio 1958, rep. 26346, reg. soc. n. 7646, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia dipendenti Istituto federale delle Casse di risparmio di Venezia a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Paganuzzi in data 13 luglio 1957, rep. 7577, reg. soc. n. 7511, tribunale di Venezia;

società cooperativa di consumo fra il personale della Banca commerciale a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito d'Agnolo Vallano in data 18 dicembre 1946, rep. 42060, reg. soc. n. 5141, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Aldebaran a r.l., con sede in Venezia-Lido, costituita per rogito Gallimberti in data 17 settembre 1964, rep. 15116, reg. soc. n. 8739, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Maria Immacolata a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 14 dicembre 1954, rep. 19194, reg. soc. n. 7073, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Due Note a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 6 aprile 1961, rep. 2716, reg. soc. n. 8061, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia La Sospirata a r.l., con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Masolo in data 13 settembre 1973, rep. 19054, reg. soc. n. 11028, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Duemila a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 22 marzo 1978, rep. 37403, reg. soc. n. 13940, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro P.E.L.V. a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 24 maggio 1961, rep. 2816, reg. soc. n. 8086, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro regionale progettazione per il Veneto a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 28 giugno 1972, rep. 22763, reg. soc. n. 10483, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Coop 77 a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 19 dicembre 1977, rep. 26179, reg. soc. n. 13794, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Ferroviaria S. Lucia a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 5 febbraio 1954, rep. 17611, reg. soc. n. 6922, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Veneziana fra grandi invalidi mutilati del lavoro e lavoratori a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 1° febbraio 1966, rep. 17464, reg. soc. n. 9030, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Virtus a r.l., con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Pace in data 2 settembre 1950, rep. 40148, reg. soc. n. 6217, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. Achille Grandi a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Paganuzzi in data 22 ottobre 1962, rep. 12444, reg. soc. n. 8328, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia S. Bartolomeo a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 27 giugno 1963, rep. 811, reg. soc. n. 8465, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Terraglio a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Paganuzzi in data 27 febbraio 1964, rep. 14570, reg. soc. n. 8626, tribunale di Venezia;

società cooperativa trasporto motoscafi «Laguna» tra gondolieri dello Stazio del Danieli a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 4 maggio 1971, rep. 13233, reg. soc. n. 10134, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori edili carpentieri e affini - C.L.E.C.A. a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 1° aprile 1969, rep. 8947, reg. soc. n. 9662, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Marciana a r.l., con sede in Lido-Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 5 marzo 1971, rep. 12847, reg. soc. n. 10086, tribunale di Venezia;

società cooperativa trasporto Naval a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Voltolina in data 20 gennaio 1948, rep. 18728, reg. soc. n. 5481, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Giornalisti S. Marco a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Venturi in data 31 dicembre 1953, rep. 461, reg. soc. n. 6890, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia alloggi fra dipendenti Acnil a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 13 maggio 1949, rep. 8516, reg. soc. n. 5824, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova cultura a r.l., con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Emma in data 17 febbraio 1973, rep. 48435, reg. soc. n. 10752, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia La Magnolia a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 28 novembre 1970, rep. 18259, reg. soc. n. 10032, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Ferrovieri dello Stato Cofers a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 14 dicembre 1953, rep. 17355, reg. soc. n. 6942, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Megacque a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Voltolina in data 5 febbraio 1953, rep. 25851, reg. soc. n. 6709, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia S. Patrizio a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Faotto in data 18 settembre 1981, rep. 32485, reg. soc. n. 18223, tribunale di Venezia;

società cooperativa Trasporto caricatori e scaricatori FF.SS. piccola e grande velocità Mestre a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Chiurlotto in data 8 febbraio 1946, rep. 27888, reg. soc. n. 9801, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Giuliana-Venezia a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 22 marzo 1956, rep. 2205, reg. soc. n. 7375, tribunale di Venezia;

società cooperativa di consumo fra i lavoratori a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Truffi in data 15 febbraio 1945, rep. 6378, reg. soc. n. 9428, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Valeria a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 22 ottobre 1965, rep. 16885, reg. soc. n. 9546, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. per alloggi fra dipendenti Inadel a r.l., costituita per rogito Paganuzzi, in data 7 gennaio 1954, rep. 5127, reg. soc. n. 6893, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Aurora edificatrice a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 16 settembre 1964, rep. 1821, reg. soc. n. 8743, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro C.A.P. Autonoleggiatori pubblici a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 27 marzo 1947, rep. 4881, reg. soc. n. 5274, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Isola d'Elba fra dipendenti Acnil a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Emma in data 6 marzo 1958, rep. 13878, reg. soc. n. 7608, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Fiammetta a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Scalettaris in data 31 gennaio 1974, rep. 12083, reg. soc. n. 11591, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Insegnanti Silvio Trentin a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Faotto in data 11 febbraio 1964, rep. 19357, reg. soc. n. 8605, tribunale di Venezia;

società cooperativa pesca Piccola pesca Alberoni a r.l., con sede in Venezia-Lido, costituita per rogito Polizzi in data 30 aprile 1973, rep. 18781, reg. soc. n. 10860, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Prora veneziana tra pensionati della Marina militare a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 16 giugno 1952, rep. 14717, reg. soc. n. 6607, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Alberto fra lavoratori di Venezia a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Bartolucci in data 9 luglio 1979, rep. 50285, reg. soc. n. 15352, tribunale di Venezia;

società cooperativa mista Radio attiva a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Vianini in data 14 luglio 1977, rep. 19802, reg. soc. n. 13757, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia S. Lorenzo Giustiniani a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Paganuzzi in data 27 giugno 1967, rep. 7554, reg. soc. n. 7499, tribunale di Venezia;

società cooperativa edilizia Belle Arti a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 17 giugno 1955, rep. 16, reg. soc. n. 7193, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori per costruzioni e ricostruzioni edilizie a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Candiani in data 30 agosto 1945, rep. 19035, reg. soc. n. 9573, tribunale di Venezia;

società cooperativa di produzione e lavoro Coop. Cult. Mile Raixe a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 12 febbraio 1980, rep. 30730, reg. soc. n. 16040, tribunale di Venezia.

87A11370

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 18 novembre 1987, n. 7655/R, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità medicinale è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato, né con i vecchi numeri di registrazione né con «numeri di codice» corrispondenti — in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei — ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Le aziende indicate nel predetto elenco sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Ditta	Denominazione	Numero di codice
1) Zyma S.p.a., sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 103, codice fiscale 00687350124	*Catergen*	
	30 compresse da 500 mg	023303011
	30 bustine da 1 g	023303035
2) Dompè farmaceutici S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12, codice fiscale 00791570153	*Transepar*	
	30 bustine da 1 g per via orale	024161034
3) Ausonia farmaceutici S.r.l., sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730, codice fiscale 00422940585	*Ausoliver*	
	30 compresse da 500 mg	024078014
	50 compresse da 500 mg	024078026
	«1000» 30 bustine granulare	024078038
4) Janus farmaceutici S.r.l., sede e domicilio fiscale in Anzio (Roma), via Flavia, 10, codice fiscale 06150530589	*Drenoliver*	
	50 compresse da 250 mg	025173016
	30 compresse da 500 mg	025173028

87A11373

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 9475 del 12 ottobre 1987, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Leona S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Montevarchi (Arezzo), località Levane, via Arno, 159, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Leona» e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, ad aggiornarvi l'analisi chimica e chimico-fisica nonché a riportare sulle etichette medesime il codice a barre.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 9475/1987, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale «Leona» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 9476 del 12 ottobre 1987, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Lentula S.p.a. - Società gestione acque e terme, con sede in località Lentula, comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) e stabilimento di produzione in comune di Cantagallo (Firenze), località Rifinile di Fossato, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Lentula», ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, nonché ad aggiornare l'analisi chimica e chimico-fisica riportata sulle etichette medesime.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 9476/1987, della quale gli allegati stessi sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale «Lentula» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 9477 del 12 ottobre 1987, esecutiva ai sensi di legge, la Reali Flaminio e Figli S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in Calci (Pisa), via delle Sorgenti, 36, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Corona» e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 9477/1987, della quale gli allegati stessi sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale «Corona» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 9757 del 19 ottobre 1987, esecutiva ai sensi di legge, la società per azioni Ente valorizzazione acque minerali (E.V.A.M. S.p.a.) - Sorgenti e Terme del monte Belvedere - Alpi Apuane, Massa, con sede e stabilimento di produzione in Massa, località Prati della Ciocca. Canevara, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Amorosa» e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, nonché a riportare sulle etichette stesse il codice a barre.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 9757/1987, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale «Amorosa» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 10080 del 28 ottobre 1987, esecutiva ai sensi di legge, l'autorizzazione sanitaria alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Donata», di cui al decreto A.C.I.S. n. 554 del 10 luglio 1951 ed al decreto ministeriale n. 1857 del 30 dicembre 1978, è stata trasferita ed intestata alla Nuova Acqua Donata S.a.s. di Mori Mario e C. con sede in Putignano Pisano (Pisa), località Montacchiello, via del Fagiano n. 8. Tale autorizzazione è da considerarsi trasferita ed intestata alla «Nuova Acqua Donata di Montagnani Edi e C. S.a.s.» solo a partire dalla data in cui il provvedimento relativo deliberato dal consiglio regionale toscano ed esecutivo, sarà stato notificato alla società richiedente.

La Nuova Acqua Donata S.a.s. con sede e stabilimento di produzione in Putignano Pisano, località Montacchiello, via del Fagiano, 8 (Pisa), è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale denominata «Donata», già autorizzata alla vendita con decreto A.C.I.S. n. 554 del 10 luglio 1951 e con decreto ministeriale n. 1857 del 30 dicembre 1978, miscelata con l'acqua minerale che scaturisce dal pozzo n. 2.

La miscela delle predette acque, deve essere effettuata in modo tale che, la composizione chimica della miscela stessa, risulti essere quella dichiarata nelle etichette allegate alla sopracitata deliberazione n. 10080 del 28 ottobre 1987, della quale le etichette medesime sono parte integrante.

La Nuova Acqua Donata S.a.s. è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale «Donata» autorizzate con decreto ministeriale n. 1857 del 30 dicembre 1978, ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, a riportarvi il codice a barre, ed a riportare sulle etichette stesse i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita il 5 giugno 1986 dal servizio multizonale di prevenzione dell'U.S.L. zona 12 - Pisa - su campioni di acqua prelevati dai pozzi n. 1 e n. 2 e miscelati, in determinate percentuali, per costituire la miscela oggetto dell'autorizzazione di cui alla sopra menzionata deliberazione n. 10080/1987.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla citata delibera n. 10080 del 28 ottobre 1987, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti di vetro dell'acqua minerale «Donata» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

L'acqua minerale naturale «Donata», miscelata con le modalità sopraindicate, è stata autorizzata alla vendita in contenitori di vetro della capacità di 180 cl, di 90 cl, di 45 cl, per i tipi come sgorga dalle sorgenti, addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica.

87A11085

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 dicembre 1987, n. 53/87.

Contingenti d'importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti da taluni Paesi a commercio di Stato per l'anno 1987.

Si fa riferimento alle circolari n. A/206927 e n. A/206928 del 30 giugno 1987 con le quali sono stati aperti, nei confronti di taluni Paesi a commercio di Stato per l'anno 1987, contingenti d'importazione per prodotti siderurgici CECA tuttora sottoposti ad autorizzazione ministeriale.

Al riguardo si rammenta che la ripartizione dei suddetti contingenti, ove possibile, è consentita sino al 31 dicembre 1987.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1988:

a) non potranno essere concesse autorizzazioni a valere sui contingenti relativi al 1987;

b) non potrà essere consentito il rinnovo di autorizzazioni già concesse e non utilizzate, sia pure parzialmente, entro il 31 dicembre 1987;

c) le autorizzazioni con scadenza nel periodo 20-31 dicembre 1987 si intendono prorogate per il tempo strettamente necessario allo sdoganamento e comunque non oltre il 15 gennaio 1988 purché si tratti di merci viaggianti o giacenti in dogana alla data del 31 dicembre 1987.

87A11438

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 21 dicembre 1987.

Circolare applicativa dell'art. 8 della legge 3 novembre 1987, n. 452, riguardante interventi agevolativi in favore di imprese esercenti fonderie di ghisa e acciaio.

Alla Confindustria
All'Associazione nazionale delle fonderie
All'Associazione industrie siderurgiche italiane
All'Industrie siderurgiche associate
All'Associazione bancaria italiana
Alla Confederazione italiana piccola media industria

A) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono fruire del contributo di cui all'art. 8 della legge 3 novembre 1987, n. 452, le imprese esercenti attività di fonderie di ghisa e di acciaio. Le imprese predette, all'atto della presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente fino alla liquidazione del contributo, non dovranno essere soggette a procedure fallimentari.

B) OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Possono formare oggetto di richiesta di contributo le riduzioni di capacità produttiva mediante rottamazione di forni fusori (cubilotti, forni elettrici ed altri tipi di forni fusori) e di impianti di formatura che servono per la realizzazione di getti di ghisa e di acciaio, unitamente a programmi di investimenti in settori industriali diversi da quello delle fonderie o in servizi della produzione industriale. Il concetto di minima unità produttiva, ai fini della riduzione di capacità produttiva, va individuato in una unità fusoria a monte ed una linea di formatura ad esso collegata.

C) REQUISITI

Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 8 della legge 3 novembre 1987, n. 452, gli impianti che formano oggetto di domanda debbono essere in possesso dell'impresa istante alla data della presentazione della domanda ed in stato di accertata effettiva produzione al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al testo unico n. 218 del 6 marzo 1978, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. L'effettiva produzione dovrà essere dimostrata fornendo adeguata documentazione relativa alla fornitura di energia occorrente a tale data per il funzionamento e/o per l'ordinaria manutenzione, la documentazione relativa allo status giuridico del personale dipendente (in servizio o in C.I.G.) fornita dall'INPS e l'attestazione di un professionista del settore.

Nell'ipotesi che l'impresa istante non sia proprietaria dell'impianto da demolire, ma ne abbia il solo possesso, sarà necessario produrre idonea documentazione attestante l'autorizzazione del proprietario alla rottamazione dell'impianto, unitamente alla dimostrazione del titolo di proprietà di quest'ultimo e la documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra proprietario e possessore.

D) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo sarà individuata tenendo conto dello stato degli impianti (data di installazione, tassa di utilizzo, ammortamento), dell'entità della capacità produttiva soppressa, del livello qualitativo della produzione realizzata, delle caratteristiche del programma di riconversione con specifico riferimento alla soluzione di problemi occupazionali, nonché della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il contributo massimo concesso non potrà superare le L. 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa accertata sulla base dell'apposito decreto ministeriale.

E) PROCEDURE PER LA ROTTAMAZIONE

La distruzione fisica degli impianti deve essere accertata dalle Commissioni nominate ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 3 novembre 1987, n. 452, che fa riferimento all'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

Le commissioni stesse saranno nominate con successivi decreti, da emanarsi da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I. Compito iniziale della commissione è che, nel giorno stabilito per l'inizio dei lavori, proceda all'individuazione dell'impianto da rottamare in base alla documentazione esistente agli atti e prodotta dall'impresa istante (relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto e documentazione fotografica).

Successivamente, la commissione provvederà a timbrare, con apposito punzone, le parti dell'impianto oggetto di rottamazione.

Al termine delle operazioni, la commissione, dopo aver riscontrato l'esistenza sulle parti rottamate dei timbri, apposti in via preliminare, redige un verbale che dovrà essere trasmesso al Ministero dell'industria.

II. Ai fini di un riferimento di carattere tecnico relativo alle parti di impianto che devono formare oggetto di rottamazione e anche per consentire la possibile contestuale verifica ispettiva di organi comunitari, la commissione di controllo dovrà verificare la totale e completa rottamazione delle seguenti parti di impianto:

IMPIANTI FUSORI

1) *Forni a cubilotto*

corpo del cubilotto (crogiuolo, avancrogiuolo, tino, colonne, piastra di base) comprensivo delle parti metalliche e del rivestimento refrattario;

cassa a vento con tubiere e ugelli;

ventilatore;

preriscaldatore aria (*);

dispositivo raffreddamento tino (*);

dispositivi di caricamento (*).

2) *Forni elettrici ad arco*

corpo del forno (tino, crogiuolo, volta, strutture di sostegno e ribaltamento, strutture di sostegno elettrodi) comprensivo di parti metalliche e rivestimento refrattario;

trasformatore di alimentazione;

dispositivi di regolazione e controllo;

quadri elettrici.

3) *Forni elettrici ad induzione ad alta frequenza*

corpo del forno (crogiuolo, avvolgimento in tubo di rame, volta, strutture di sostegno e ribaltamento) comprensivo di rivestimento refrattario;

generatore alta frequenza (motore elettrico, generatore a.f., generatore c.c. di eccitazione, reostati, batterie di condensatori di rifasamento e quadri elettrici).

4) *Forni rotativi a combustibile*

corpo tubolare del forno (compreso rivestimento refrattario, dispositivi di rotazione e strutture portanti);

bruciatore;

aspirazione aria;

(*) Se esistenti.

gruppo di alimentazione;

recuperatore di calore;

dispositivi di regolazione e controllo.

5) *Attrezzature ausiliarie, siviera, crogiuoli e tini di riserva, forni elettrici di mantenimento*

IMPIANTI DI FORMATURA

1) *Formatura a mano*

mescolatori;

silos sabbia di alimentazioni;

dispositivi di stivamento.

2) *Linee di formatura meccanizzata*

attrezzature per formatura;

deferrizzatori;

caroselli porta staffe;

staffe;

tunnel di raffreddamento;

attrezzature per distaffatura e finitura;

banche e ribaltatori;

impianti di lavorazione sabbie nuove ed usate.

F) PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Il programma di reinvestimento da realizzare potrà essere diretto verso:

settori industriali diversi, fatta salva la compatibilità dell'investimento da realizzare con la legislazione comunitaria e, quindi, con l'eventuale esame da parte della Commissione CEE, saranno privilegiati gli investimenti destinati a nuove iniziative e che abbiano un rapporto tra capitale investito e addetti tale da consentire, a parità di nuovi investimenti, un maggiore assorbimento di manodopera, oltre quella naturalmente in origine destinata all'impianto distrutto e che, comunque, dovrà essere riassorbita;

attività di servizio alla produzione industriale. L'investimento deve favorire lo sviluppo di servizi non direttamente connessi al ciclo produttivo in senso stretto, ma capaci di contribuire in via sussidiaria alla razionalizzazione e qualificazione dello stesso. Indicativamente si elencano alcune attività:

informatica;

servizi recupero e riciclaggio materiali;

risparmio e recupero energetico;

attività di promozione commerciale, studi di mercato e consulenza organizzativa;

servizi di raccolta, immagazzinaggio e distribuzione delle materie prime dei prodotti;

servizi di raccordo con la esternalità (trasporti, comunicazioni, ecc.).

G) DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo dovranno essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato *A* e corredate della documentazione indicata nell'allegato *B* della presente circolare.

Le domande e la relativa documentazione debbono essere prodotte in triplice copia, di cui una in bollo, come condizione di ricevibilità; le domande stesse saranno esaminate e sottoposte al vaglio dell'apposito comitato tecnico previsto dall'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le domande di contributo debbono essere trasmesse al M.I.C.A. - D.G.P.I., a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, di cui fa fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione, entro il 3 gennaio 1988.

H) REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Soggetti

La realizzazione del programma di investimento non può essere delegato a soggetti diversi da quelli cui faccia riferimento la delibera del CIPI. Nell'ipotesi in cui il programma debba essere realizzato in collaborazione con altre imprese, a ciascuna spetta l'obbligo di presentare la documentazione e gli elenchi relativi alla parte del piano ad essa affidata.

Condizioni

Gli investimenti debbono essere realizzati in funzione del riassorbimento della forza lavoro originariamente adibita al funzionamento dell'impianto soppresso.

Non possono essere ammessi ad agevolazioni i beni ordinati e le spese sostenute antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, nonché le spese destinate all'acquisto di macchinari usati o imputabili a commesse interne. Non sono, altresì, ammesse spese che non siano direttamente ed immediatamente funzionali al programma produttivo, né i costi generali inerenti agli immobili ed agli impianti, come ammortamenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, assicurazioni, etc., nonché i costi per quote di spese generali aziendali.

Investimenti diversi da quelli previsti nella delibera CIPI non saranno considerati ammissibili ai fini della liquidazione del contributo.

I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o comunque distratti dalla propria destinazione nei tre anni successivi alla corresponsione del contributo stesso.

Il contributo in oggetto non è comulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali e delle province autonome.

Documentazione

Al fine di comprovare tale realizzazione, le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere le fatture relative o altra documentazione di spesa fiscalmente regolare, in «copia autenticata», ossia in regola con l'imposta di bollo e dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, unitamente ad un elenco riepilogativo di tali titoli di spesa.

L'elenco dovrà essere redatto secondo lo schema allegato con la specificazione della ragione sociale e dell'indirizzo completo del fornitore, con descrizione della fornitura, l'importo delle fatture al netto di I.V.A., indicazione della somma effettivamente pagata ai fini della realizzazione del programma e del periodo entro il quale sono avvenuti i pagamenti.

I titoli di spesa riportati in elenco dovranno essere distinti per voci di investimento, seguendo lo schema riportato nella delibera CIPI e nella scheda istruttoria predisposta dal comitato tecnico. Di ciascuna voce dovrà essere indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale dell'intero investimento.

Ogni pagina dell'elenco dovrà essere corredata dalla dichiarazione indicata nell'allegato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal Presidente del collegio sindacale.

Gli elenchi potranno riportare esclusivamente le fatture intestate all'impresa che li presenta e li sottoscrive (allegati *C* e *D*).

I costi relativi a consulenze e commesse a terzi saranno documentati, oltre che con la fattura anche attraverso le relative lettere di incarico o contratti; l'amministrazione potrà, comunque, valutare l'effettiva conformità del costo indicato in fattura.

Per quanto attiene alla documentazione dei beni di nuova fabbricazione occorre trasmettere l'attestazione del costruttore o del rivenditore, in lingua italiana, rilasciata secondo lo schema di cui all'allegato *E*. È richiesta, altresì, l'attestazione della conformità dei macchinari alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, rilasciate dal costruttore, per i macchinari di fabbricazione italiana; dal costruttore, in lingua italiana, per i macchinari fabbricati in Stati membri della CEE; da enti federati U.N.I. per i macchinari fabbricati in Stati non membri della CEE, secondo gli chemi *F*, *G* e *H*.

Per i beni di fabbricazione estera, deve sempre essere allegata, in originale o in copia autenticata, la dichiarazione di importazione della dogana e la documentazione bancaria relativa al pagamento effettuato.

Le ditte fornitrici di beni ammessi a contributo devono rilasciare una dichiarazione liberatoria, da allegare alla documentazione, attestante l'avvenuto pagamento delle somme imputate al programma, nonché l'inesistenza di diritti di prelazione, di privilegio o patti di riservato dominio.

Nel caso di investimenti in scorte, dovrà essere esibito, oltre ai titoli di spesa relativi, un analitico raffronto tra bilanci approvati e situazioni contabili, sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'impresa, corredato da una specifica dei criteri adottati per la valutazione dei magazzini.

L'impresa dovrà presentare a consuntivo un rapporto tecnico dettagliato sulla realizzazione del programma di investimento, con una descrizione degli investimenti

suddivisa per le singole voci del piano e aderente agli elementi di spesa ed una valutazione tecnica dei risultati conseguiti.

Liquidazione

Qualora le imprese destinatarie dei benefici di legge non realizzino totalmente il programma approvato ed il costo dell'investimento risulti inferiore a quello stabilito nella delibera CIPI, il contributo relativo verrà proporzionalmente ridotto, sempreché la commissione di cui alla legge n. 130/1983 accerti che le finalità dell'investimento sono state sostanzialmente conseguite, anche se in misura più limitata.

L'impresa dovrà indicare, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la banca ed il numero di conto corrente sul quale dovranno venire versati i contributi, specificando che detto conto è intestato esclusivamente all'impresa. Con certificato del tribunale, dovrà essere data dimostrazione che, alla data di erogazione dei contributi, l'impresa non risulta soggetta ad amministrazione controllata, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo o a fallimento.

Il pagamento del contributo avverrà per il 30% dopo l'accertamento dell'avvenuta rottamazione, per un ulteriore 30% dopo l'avvenuta verifica della realizzazione del 60% del costo dell'investimento. La restante parte del contributo sarà erogata a saldo dopo l'avvenuta verifica della conclusione dell'investimento stesso.

I) SANZIONI

Nel rispetto del comma settimo dell'art. 8, legge 3 novembre 1987, n. 452, le imprese beneficiarie non possono ripristinare, direttamente o indirettamente, la capacità produttiva soppressa per un triennio. In caso di inosservanza, le imprese interessate perderanno il diritto alle agevolazioni nella misura corrispondente alla capacità produttiva ripristinata; le imprese stesse saranno di conseguenza obbligate a restituire all'erario le somme percepite, maggiorate degli interessi computati applicando il tasso di riferimento, fissato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data dell'accertato ripristino della capacità produttiva.

In caso di recupero delle somme erogate per inosservanza alle prescrizioni contenute nella legge 3 novembre 1987, n. 452, e nella presente circolare, le imprese dovranno versare i relativi importi al capo XVIII, cap. 3600 — Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — delle entrate di bilancio dello Stato. Nei confronti delle imprese inadempienti si procederà in conformità delle norme che disciplinano i casi di insolvenza verso lo Stato.

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale della produzione industriale - ROMA

La sottoscritta società ....
con sede legale in .... via .... n. ......
tel. .... codice fiscale n. ...., in possesso dei requisiti di legge, chiede il contributo di cui all'art. 8 della legge 3 novembre 1987, n. 452, in relazione alla riduzione della capacità produttiva connessa agli impianti siti nei seguenti stabilimenti ed alla presentazione di un programma di investimenti in altri settori merceologici o in servizi alla produzione industriale:

	Capacità produttiva annua ridotta (tonn)	
	Forno fusorio	Impianto di formatura
Stabilimento di .... impianto:		
....	....	....
....	....	....
Stabilimento di .... impianto:		
....	....	....
....	....	....

Si dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realtà.

Data, ...

Legale rappresentante

....

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I. *Ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi:*

1) Certificato storico di iscrizione alla C.C.I.A.A.

2) Certificato di iscrizione all'INPS concernente l'inquadramento nel settore industria.

3) Certificato del tribunale attestante l'inesistenza di procedure fallimentari in atto.

4) Certificato I.P.L. sul livello occupazionale medio per il 1986 per ciascun stabilimento.

5) Attestazione notarile del possesso degli impianti da sopprimere al richiedente alla data di presentazione della domanda.

6) Relazione tecnica dalla quale risulti:

attività dell'impresa nell'ultimo biennio con riguardo: ai centri di produzione; al fatturato; alla produzione e vendita, in quantità, suddivise per tipo di prodotto; all'occupazione annuale media; ai consumi di energia elettrica; eventuali contributi percepiti dall'impresa per gli impianti oggetto di smantellamento;

per ogni singolo stabilimento la descrizione dei cicli produttivi e dello stato degli impianti;

descrizione analitica degli impianti da sopprimere, con la indicazione dei tempi di attuazione della soppressione e delle motivazioni in ordine allo stato di obsolescenza tecnologica o di marginalità economica degli impianti stessi, del costo storico di ogni impianto e del relativo ammortamento, della data di prima installazione e dell'ultimo intervento significativo (diverso dalla manutenzione e revisione), delle caratteristiche tecniche, della capacità produttiva dimostrata e degli elementi di identificazione.

8) Documentazione fotografica degli impianti da sopprimere.

9) Documentazione relativa alla fornitura di energia elettrica occorrente a tale data per il funzionamento e/o per l'ordinaria manutenzione.

10) Documentazione relativa allo status giuridico del personale dipendente (in servizio o in C.I.G.) fornita dall'INPS.

11) Attestazione dell'effettiva produzione rilasciata da un professionista del settore.

12) Programma di investimenti.

II. *Ai fini dell'erogazione dei contributi*

Dichiarazione sulla modalità di pagamento, da effettuare mediante:

quietanza diretta;

accreditamento in conto corrente, presso la filiale della Banca d'Italia, per conto del creditore a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;

accreditamento in conto corrente postale.

ALLEGATO *C*

Società

Sede legale ....

ELABORATO DI CONTABILITA INDUSTRIALE

Elenco delle fatture e di altri titoli di spesa inerenti al programma di investimenti di cui all'art. 8, della legge 3 novembre 1987, n. 452, ed accettato dal CIPI con delibera del ....

N. progressivo	Estremi della fattura			Breve descrizione della fornitura	Importo fatture al netto di I.V.A.	Pagamenti eseguiti al netto di I.V.A. dal .... al	Note eventuali	
	N.	Data	Fornitore con indirizzo completo				Ditta	Sezione
				1) *Titolo dell'investimento*				
				Totale . . .				
				Totale . . .				

I sottoscritti dichiarano che le spese e ed i costi esposti riguardano effettivamente ed esclusivamente gli investimenti contenuti nel programma approvato dal CIPI e che delle forniture è stato effettuato il saldo. Dichiarano, inoltre, che le ditte fornitrici non hanno acquisito né acquisiranno sui macchinari, impianti ed attrezzature da esse forniti alcun diritto di prelazione, privilegio o patto di riservato dominio.

Società — *Il collegio sindacale*

Il presidente del consiglio di amministrazione — *Il presidente*

ALLEGATO *D*

Società ....

Sede legale ....

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1987, N. 452
ACCETTATO DAL CIPI NELLA DELIBERA DEL ....
Riepilogo

	Investimenti realizzati				Programma di investimenti	Eccedenze
	I sal.	II sal.	III sal.	Totale		
1) Infrastrutture						
2) Impianti, macchinari e attrezzature . .						
3) Automezzi.						
4) Scorte						
Totale . . .						

Società

Il presidente del consiglio di amministrazione

ALLEGATO *E*

SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI NUOVA FABBRICAZIONE

La sottoscritta ....
(Nome e ragione sociale del costruttore per i beni di fabbricazione italiana; del costruttore o del venditore per i beni di fabbricazione estera)
con sede legale in .... (provincia di ....)
via ....
dichiara che ....
(Descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del o dei beni)
di cui ....
(Vedi nota)
è di nuove fabbricazione.

Timbro della ditta costruttrice (o venditrice).

Legale rappresentante:
Nome .... cognome ....
Posizione della ditta ....
....

Firma ....

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).

ALLEGATO *F*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO.

(Per i beni di fabbricazione italiana)

La sottoscritta ....
(Nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in .... (provincia di ....)
via ....
dichiara che ....
(Descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del o dei beni)
di cui ....
(Vedi nota)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro della ditta costruttrice.

Legale rappresentante:
Nome .... cognome ....
Posizione della ditta ....
....

Firma ....

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).

ALLEGATO *G*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO.

(Per i beni fabbricati in Stati esteri membri della CEE)
(da redigersi in lingua italiana)

La sottoscritta ....
(Nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in .... (Stato ....)
via ....
dichiara che ....
(Descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del o dei beni)
di cui ....
(Vedi nota)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro in vigore in ....
(Nome dello Stato membro ove i beni sono prodotti o commercializzati)
e che dette norme assicurano la protezione della salute e della vita delle persone in maniera equivalente alle norme italiane.

Timbro della ditta costruttrice.

Legale rappresentante:
Nome .... cognome ....
Posizione della ditta ....
....

Firma ....

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).

ALLEGATO *H*

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO.

(Per i beni fabbricati in Stati esteri non membri della CEE)

Il sottoscritto ....
(Nome e ragione sociale dell'ente federato UNI)
con sede legale in .... (Stato ....)
via ....
dichiara che ....
(Descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del o dei beni)
di cui ....
(Vedi nota)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro dell'ente.

Legale rappresentante:
Nome .... cognome ....
Posizione dell'ente ....
....

Firma ....

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).

87A11506

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso speciale, per esami, a sei posti di primo dirigente nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, pubblicato il 30 novembre 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1987, registro n. 24 Giustizia, foglio n. 222, che approva la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso speciale, per esami, a sei posti di primo dirigente nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

87A11376

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del corso-concorso di formazione dirigenziale a due posti di primo dirigente nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 3 della legge n. 301/1984.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, pubblicato il 30 novembre 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1987, registro n. 24 Giustizia, foglio n. 223, che approva la graduatoria di merito del corso-concorso di formazione dirigenziale a due posti di primo dirigente nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 3 della legge n. 301/1984.

87A11377

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esami, a sessantacinque posti di ragioniere, livello sesto, nel ruolo del personale di ragioneria della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1987, pubblicato il 30 novembre 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1987, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 326, che approva la graduatoria di merito dei candicati che hanno superato il concorso, per esami, a sessantacinque posti di ragioniere in prova, livello sesto, nel ruolo del personale di ragioneria della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1984.

87A11378

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, recante modificazioni delle funzioni dirigenziali tecniche della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale, fra l'altro, sono state ulteriormente modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale della tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, contenente misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti con la quale, tra l'altro, è stata ulteriormente modificata la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Ritenuto che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano disponibili quarantanove posti da conferire a norma dell'art. 6 della citata legge n. 301/1984, come appresso indicato:

venti posti mediante concorso speciale per esami;

diciannove posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

dieci posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Visto il decreto ministeriale n. 80 del 6 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1987, registro n. 8, foglio n. 24, con il quale è stato emanato il bando per il concorso speciale, per esami, e per il corso-concorso di formazione dirigenziale sopraindicati;

Considerato che occorre indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti sopra specificato;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili e condizioni di ammissibilità

In applicazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con decorrenza della nomina dal 1° gennaio 1987.

Al concorso suddetto sono ammessi, a domanda, i candidati appartenenti alle seguenti categorie in possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale:

a) gli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera;

b) i dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva;

c) i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali esplichino la propria attività didattica o di ricerca in una delle discipline attinenti alla laurea sopra specificata;

d) i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nella funzione direttiva esplicata in settori attinenti alla laurea suindicata;

e) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nel relativo albo professionale.

Sono altresì ammessi gli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo predetto, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, primo comma, lettera *A*), della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Le anzianità richieste alle diverse categorie di partecipanti devono essere possedute dai singoli aspiranti alla data del 31 dicembre 1986.

Gli aspiranti all'ammissione al concorso, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti sia alla data della nomina che a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione in bollo indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Divisione 12 - 00100 Roma.

Sono esenti dal bollo le domande dei candidati appartenenti ai ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al suddetto Ministero, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) la qualifica, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché l'indirizzo con l'esatta indicazione del numero di avviamento postale al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

b) l'amministrazione statale o l'ente pubblico o l'impresa di appartenenza o la libera professione esercitata, nonché la carriera o la qualifica direttiva o la qualifica professionale o la qualifica dirigenziale di appartenenza.

c) il possesso dell'anzianità prescritta all'art. 1 del presente bando per le diverse categorie di partecipanti al concorso;

d) il possesso del diploma di laurea prescritto dall'art. 1 del presente bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso di titoli valutabili fra quelli elencati al successivo art. 3;

f) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) di non aver superato alla data di scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo, specificandone i motivi, alla elevazione di tale limite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) di godere dei diritti politici (indicando il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime);

d) di non aver riportato condanne penali e, in caso affermativo, specificare le condanne eventualmente riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i candidati appartenenti agli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i superiori gerarchici sono: il direttore dell'ufficio, ovvero il coordinatore o il capo del personale. Per i direttori degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la firma dovrà essere vistata dal coordinatore o dal capo del personale.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1986 e che, a giudizio dell'interessato, possano formare oggetto di valutazione ai fini del concorso.

I titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco o dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale.

Non si terrà conto dei titoli elencati ma non allegati alla domanda.

Non si terrà altresì conto dei titoli non autenticati nella forma soprascritta.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento al fascicolo personale o a titoli allegati a domande di partecipazione a concorsi precedenti.

Alla domanda dovrà essere altresì allegata:

a) copia autenticata dei rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio, per il personale statale non appartenente alla carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) per il personale non statale, un *curriculum* individuale rilasciato dall'ente di appartenenza che, oltre la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio posseduta, contenga elementi di giudizio, ove possibile, analoghi a quelli previsti dal primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento, tra l'altro, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, al rendimento, alla capacità professionale ed all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità;

c) un *curriculum* individuale redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità, secondo le modalità di cui al precedente punto *b)*, per i liberi professionisti, i quali dovranno altresì allegare un attestato di iscrizione all'albo professionale con l'indicazione dell'anzianità di iscrizione.

Art. 4.

Valutazione dei titoli e prove d'esame

Il concorso consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, nonché in due prove scritte ed in un colloquio.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie che vengono qui di seguito indicate:

a) incarichi o servizi speciali attinenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolti in Italia o all'estero, conferiti dall'amministrazione di appartenenza;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre;

c) pubblicazioni scientifiche inerenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella amministrazione che ha bandito il concorso;

e) specializzazione post-laurea;

f) altri titoli culturali.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Una delle due prove scritte, a contenuto tecnico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che bandisce il concorso.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di tecnica ed economia dei trasporti riferiti ai modi di trasporto di competenza dell'amministrazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il voto riportato sarà inferiore a otto decimi.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio della valutazione dei titoli.

La graduatoria, formata sulla base dei punteggi finali conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata con decreto ministeriale.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati classificatisi ai primi dieci posti nella relativa graduatoria.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo relativo ai posti vacanti al 31 dicembre 1986.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte del concorso, che avrà luogo in Roma, sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT e BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso dei termini di validità previsti per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Divisione 12 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorrerà dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti classificatisi ai primi dieci posti della graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Divisione 12 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione e sotto pena di decadenza, i seguenti titoli:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione entrambi in originale oppure in copia autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in regola con il bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la strascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare, redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Qualora il candidato abbia titolo ad avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, egli produrrà i documenti prescritti salvo che non siano già stati presentati per ottenere i benefici di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente articolo;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza, oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, in base al luogo di nascita;

6) certificato medico in bollo, rilasciato dall'unità sanitaria locale di appartenenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso una struttura pubblica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro, e che possa sopportare qualsiasi clima.

Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi di lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'unità sanitaria locale di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) il candidato, se di sesso maschile, produrrà ai fini della certificazione della sua posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti appresso indicati ed in regola con il bollo, tenendo presente che non è valida la presentazione, in loro vece, del foglio di congedo:

stato di servizio militare;
foglio matricolare militare;
certificato di esito di leva.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di decorrenza della nomina ed a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il candidato, se dipendente statale di ruolo, si limiterà a produrre i seguenti documenti, in bollo:

a) diploma di laurea prescritto dall'art. 1 del presente bando;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed autenticata.

I candidati appartenenti alla carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono esonerati dal presentare i predetti documenti.

Art. 8.

Commissione di esame

Con separato decreto del Ministero dei trasporti si provvederà a determinare la composizione della commissione esaminatrice ed alla nomina dei relativi membri.

Art. 9.

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1987

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1987
Registro n. 10 Trasporti, foglio n. 185

87A11439

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale, fra l'altro, sono state modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale dalla tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, contenente misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti con la quale, tra l'altro, è stata ulteriormente modificata la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Ritenuto che alla data del 31 dicebre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano disponibili quattordici posti da conferire a norma dell'art. 6 della citata legge n. 301/1984, come appresso indicato:

cinque posti mediante concorso speciale, per esami;
sei posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
tre posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Visto il decreto ministeriale n. 81 del 6 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1987, registro n. 8, foglio n. 25, con il quale è stato emanato il bando per il concorso speciale, per esami, e per il corso-concorso di formazione dirigenziale sopraindicati;

Considerato che occorre indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti sopra specificato;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili e condizioni di ammissibilità

In applicazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con decorrenza dalla nomina dal 1° gennaio 1987.

Al concorso suddetto sono ammessi, a domanda, i candidati appartenenti alle seguenti categorie in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio:

a) gli impiegati del ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera;

b) i dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva;

c) i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali esplichino la propria attività didattica o di ricerca in una delle discipline attinenti alla laurea sopra specificata;

d) i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nella funzione direttiva esplicata in settori attinenti alle lauree suindicate;

e) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nel relativo albo professionale.

Sono altresì ammessi gli impiegati del ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo predetto, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 2, primo comma, lettera *B*), della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

Le anzianità richieste alle diverse categorie di partecipanti devono essere possedute dai singoli aspiranti alla data del 31 dicembre 1986.

Gli aspiranti all'ammissione al concorso, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti sia alla data della nomina che a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare, domanda di ammissione in bollo indirizzata al Ministero dei trasporti Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione I Direzione centrale personale Divisione 12 00100 Roma.

Sono esenti dal bollo le domande dei candidati appartenenti ai ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al suddetto Ministero, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) la qualifica, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché l'indirizzo con l'esatta indicazione del numero di avviamento postale al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

b) l'amministrazione statale o l'ente pubblico o l'impresa di appartenenza o la libera professione esercitata, nonché la carriera o la qualifica direttiva o la qualifica professionale o la qualifica dirigenziale di appartenenza;

c) il possesso dell'anzianità prescritta all'art. 1 del presente bando per le diverse categorie di partecipanti al concorso;

d) il possesso del diploma di laurea prescritto dall'art. 1 del presente bando;

e) il possesso di titoli valutabili fra quelli elencati al successivo art. 3;

f) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) di non aver superato alla data di scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo, specificandone i motivi, alla elevazione di tale limite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) di godere dei diritti politici (indicando il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime);

d) di non aver riportato condanne penali e, in caso affermativo, specificare le condanne eventualmente riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i candidati appartenenti agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i superiori gerarchici sono: il direttore dell'ufficio, ovvero il coordinatore o il capo del personale. Per i direttori degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la firma dovrà essere vistata dal coordinatore o dal capo del personale.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1986 e che, a giudizio dell'interessato, possano formare oggetto di valutazione ai fini del concorso.

I titoli elencati dovranno essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco o dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale.

Non si terrà conto dei titoli elencati ma non allegati alla domanda.

Non si terrà altresì conto dei titoli non autenticati nella forma soprascritta.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento al fascicolo personale o a titoli allegati a domande di partecipazione a concorsi precedenti.

Alla domanda dovrà essere altresì allegata:

a) copia autenticata dei rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio, per il personale statale non appartenente alla carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) per il personale non statale, un *curriculum* individuale rilasciato dall'ente di appartenenza che, oltre la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio posseduta, contenga elementi di giudizio, ove possibile, analoghi a quelli previsti dal primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento, tra l'altro, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, al rendimento, alla capacità professionale ed all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità;

c) un *curriculum* individuale redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità, secondo le modalità di cui al precedente punto *b)*, per i liberi professionisti, i quali dovranno altresì allegare un attestato di iscrizione all'albo professionale con l'indicazione dell'anzianità di iscrizione.

Art. 4.

Valutazione dei titoli e prove d'esame

Il concorso consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, nonché in due prove scritte ed in un colloquio.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie che vengono qui di seguito indicate:

a) incarichi o servizi speciali attinenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolti in Italia o all'estero, conferiti dall'amministrazione di appartenenza;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre;

c) pubblicazioni scientifiche inerenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella amministrazione che ha bandito il concorso;

e) specializzazione post-laurea;

f) altri titoli culturali.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Una delle due prove scritte, a contenuto tecnico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che bandisce il concorso.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo o di contabilità di Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il voto riportato sarà inferiore a otto decimi.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio della valutazione dei titoli.

La graduatoria, formata sulla base dei punteggi finali conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata con decreto ministeriale.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati classificatisi ai primi tre posti nella relativa graduatoria.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo relativo ai posti vacanti al 31 dicembre 1986.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte del concorso, che avrà luogo in Roma, sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT e BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso dei termini di validità previsti per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione I Direzione centrale personale Divisione 12 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorrerà dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti classificatisi ai primi tre posti della graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione I Direzione centrale personale Divisione 12 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione e sotto pena di decadenza, i seguenti titoli:

1) il diploma di laurea in originale oppure copia autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in regola con il bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la strascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare, redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Qualora il candidato abbia titolo ad avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, egli produrrà i documenti prescritti salvo che non siano già stati presentati per ottenere i benefici di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente articolo;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza, oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, in base al luogo di nascita;

6) certificato medico in bollo, rilasciato dall'unità sanitaria locale di appartenenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso una struttura pubblica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro, e che possa sopportare qualsiasi clima.

Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi di lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'unità sanitaria locale di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) il candidato, se di sesso maschile, produrrà ai fini della certificazione della sua posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti appresso indicati ed in regola con il bollo, tenendo presente che non è valida la presentazione, in loro vece, del foglio di congedo:

stato di servizio militare;
foglio matricolare militare;
certificato di esito di leva.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di decorrenza della nomina ed a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il candidato, se dipendente statale di ruolo, si limiterà a produrre i seguenti documenti, in bollo:

a) diploma di laurea prescritto dall'art. 1 del presente bando;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed autenticata.

I candidati appartenenti alla carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono esonerati dal presentare i predetti documenti.

Art. 8.

Commissione di esame

Con separato decreto del Ministero dei trasporti si provvederà a determinare la composizione della commissione esaminatrice ed alla nomina dei relativi membri.

Art. 9.

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1987

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1987
Registro n. 10 Trasporti, foglio n. 184

87A11440

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di collaboratore tecnico (ruolo tecnico)

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantuno posti di collaboratore tecnico (ruolo tecnico), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 204 del 2 settembre 1987, avranno luogo in Roma nei giorni 19 e 20 gennaio 1988, con inizio alle ore 8, presso il Palazzo dei Congressi, viale della Pittura (quartiere Eur).

87A11420

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a centosette posti di conducente di automezzi (terza qualifica funzionale)

Le prove d'esame del concorso pubblico a centosette posti di conducente di automezzi — il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 86 del 13 aprile 1987 —, per i concorrenti ai posti relativi alle unità funzionali sottoindicate, avranno luogo in Roma, via Ciro il Grande, 21 - Eur, nei giorni e nelle ore seguenti:

12 gennaio 1988 - ore 12,30, per i candidati che concorrono per Pesaro e Perugia (prova rinviata dall'11 dicembre 1987);

13 gennaio 1988 - ore 12,30, per i candidati che concorrono per L'Aquila regionale, Campobasso regionale, Pozzuoli;

14 gennaio 1988 - ore 14,30, per i candidati che concorrono per Caserta, Nola e Napoli regionale;

15 gennaio 1988 - ore 14,30, per i candidati che concorrono per Battipaglia e Matera;

21 gennaio 1988 - ore 14,30, per i candidati che concorrono per Potenza, Andria e Brindisi;

22 gennaio 1988 - ore 14,30, per i candidati che concorrono per Bari, Taranto, Catanzaro e Rossano Calabro;

26 gennaio 1988 - ore 12,30, per i candidati che concorrono per Crotone, Vibo Valentia e Catania;

27 gennaio 1988 - ore 12,30, per i candidati che concorrono per Caltanissetta e Messina;

28 gennaio 1988 - ore 14,30, per i candidati che concorrono per Enna, Palermo provinciale, Palermo nord e Palermo sud;

29 gennaio 1988 - ore 14,30, per i candidati che concorrono per Noto, Palermo regionale, Ragusa e Cagliari;

2 febbraio 1988 - ore 12,30, per i candidati che concorrono per Oristano e Rieti;

3 febbraio 1988 - ore 12,30, per i candidati che concorrono per Civitavecchia, Roma Monteverde, Ostia e Pomezia;

4 febbraio 1988 - ore 14,30, per i candidati che concorrono per Roma Tuscolano e Roma regionale;

5 febbraio 1988 - ore 14,30, per i candidati che concorrono per Viterbo Terme.

Con successivo avviso sarà comunicato il diario delle prove di esame per i candidati che concorrono per altre unità funzionali.

87A11421

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di anatomia umana normale

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1986, registro n. 73, foglio n. 322, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato sei posti di tecnico coadiutore all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma tra i quali un posto presso l'istituto di anatomia umana normale per le esigenze della seconda cattedra della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 3935 dell'11 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (quarta qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di anatomia umana normale per le esigenze della seconda cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica in elettrotecnica.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato

13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 17 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali seconda cattedra di anatomia umana normale - Facoltà di medicina e chirurgia, via Borelli n. 50 - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 del settantacinquesimo e settantaseiesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 31 ottobre 1987
Registro n. 37 Università, foglio n. 12

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: verterà su un argomento di tecnica inerente alla microscopia ottica, all'istochimica, alla microscopia elettronica, nonché sulla costituzione ed impiego dei principali apparecchi computerizzati in uso nei laboratori di microscopia ottica ed elettronica.

Prova pratica:

a) metodiche di prelievo di tessuti animali;

b) tecniche di fissazione per la microscopia ottica e per la microscopia elettronica;

c) tecniche di inclusione per la microscopia ottica e per la microscopia elettronica;

d) tecniche di colorazione per la microscopia ottica e per la microscopia elettronica;

e) analisi di immagine mediante apparecchiature computerizzate.

Prova orale: verterà su un argomento inerente alla prova pratica sostenuta.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l... sottoscritt.. (*A*)
nat... a .... (provincia di..)
il ....(1) e residente in..
(provincia di......................) via ....,
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico presso l'istituto di anatomia umana normale per le esigenze della seconda cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) di aver già prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in..
(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A11382

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica I

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1980, registro n. 15, foglio n. 115, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato posti di tecnico coadiutore all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma tra i quali un posto presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica I della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 4671 del 9 settembre 1983, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (quarta qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica I della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica o diploma di maturità tecnica industriale: elettrotecnica.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 17 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica I Facoltà di medicina e chirurgia Policlinico Umberto I Viale del Policlinico Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 del settantesimo e settantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando;*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, addì 31 ottobre 1987
Registro n. 37 Università, foglio n. 25

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: mezzi di documentazione scientifica e tecnica del loro impiego.

Prova pratica: uso di un microelaboratore adibito alla gestione di archivi.

Prova orale: verterà sull'argomento della prova scritta e/o pratica e su temi di cultura generale.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente Piazzale Aldo Moro, 5 00185 ROMA

I.. sottoscritt. . .. . (*A*) nat.. a..
(provincia di... ... .) il ..(1)
e residente in.......... .... (provincia di. .. ...)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica I della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale n. 301 del 28 dicembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:. ....;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal ... al in qualità di (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.
(città, via, c.a.p.) tel. ...

Data,

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A11383

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Trieste - classe di fisica - gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso la S.I.S.S.A., sede di viale Miramare, 325, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: giovedì 4 febbraio 1988, ore 10;

seconda prova scritta: venerdì 5 febbraio 1988, ore 10.

87A11339

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione dei concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 137 del 2 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. 29 in Bologna.

87A11397

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità saniaria locale BA/18, a:

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente medico di pediatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
due posti di assistente medico di pneumologia;
un posto di assistente medico per il servizio di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza;
due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 202 del 26 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Putignano (Bari).

87A11395

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 24

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione a concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 125 del 3 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ascoli Piceno.

87A11401

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Sanremo (Imperia).

87A11396

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di direttore amministrativo;
un posto di assistente medico di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina;
due posti di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti, e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987 e n. 49 del 9 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Genova-Voltri.

87A11399

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore professionale dirigente (ex capo dei servizi sanitari ausiliari) presso l'unità sanitaria locale n. 45

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente (ex capo dei servizi sanitari ausiliari) presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A11391

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio di assistenza sanitaria di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica organizzazione servizi sanitari di base, presso l'unità sanitaria locale n. 45.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio di assistenza sanitaria di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica organizzazione servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 22 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A11392

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75, a:

un posto di dirigente sanitario del servizio di medicina legale;
un posto di dirigente sanitario del servizio assistenza sanitaria di base.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 25 marzo 1987 e n. 17 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

87A11455

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario di oculistica;
un posto di primario di cardiologia;
un posto di primario di fisiokinesiterapia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
un posto di assistente medico di oculistica;
un posto di assistente medico di urologia;
un posto di assistente medico di cardiologia;
un posto di assistente medico di fisiopatologia respiratoria;
un posto di assistente medico di fisiokinesiterapia;
un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (per il servizio igiene pubblica e del territorio);
tre posti di assistente medico di igiene e medicina preventiva con orientamento in medicina scolastica (per il servizio per la tutela sanitaria materno infantile e dell'età evolutiva);
tre posti di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base (per il servizio di assistenza sanitaria di base e di secondo livello);
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo ostetrica;
dodici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;
otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 51 del 5 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Catania.

87A11450

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di sociologo coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 55.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sociologo coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 55.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 54 del 24 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Partinico (Palermo).

87A11452

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di assistente medico della divisione di pneumologia presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura ad un posto di assistente medico, della divisione di pneumologia, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 71 del 4 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Belluno.

87A11402

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di assistente medico dell'equipe interdistrettuale di medicina preventiva, a tempo pieno;

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo tecnico di radiologia, per il servizio di radiologia dell'ospedale di Bassano;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico audiometrista, per per la divisione di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Bassano;

un posto di agente tecnico assegnato al settore veterinario con compito di accalappiacani.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 71 del 4 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

87A11393

Concorso ad un posto di statistico coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 21

E indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di statistico coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 71 del 4 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

87A11454

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti per personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Ovest

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Ovest, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di operatore tecnico per la lavanderia, riservato al gruppo linguistico tedesco.

Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 1° dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Merano (Bolzano).

87A11398

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia per il servizio autonomo di pronto soccorso, astanteria e accettazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 108 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell'ente in Bologna.

87A11456

OSPEDALE DEI BAMBINI «VITTORE BUZZI» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente in odontostomatologia;

tre posti di operatore professionale di seconda categoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

87A11453

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di aiuto di oculistica area funzionale di chirurgia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oculistica - area funzionale di chirurgia.

Il termine della presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

87A11451

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del CIPI concernente l'ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1987).

Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 24 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo capoverso è apportata la seguente correzione: dove è scritto: «*4 novembre 1987*», leggasi: «*22 ottobre 1987*».

87A11478

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**220.000**
- semestrale	**L.**	**120.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	**L.**	**28.000**
- semestrale	**L.**	**17.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	**L.**	**105.000**
- semestrale	**L.**	**58.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**28.000**
- semestrale	**L.**	**17.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**60.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**375.000**
- semestrale	**L.**	**205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**800**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**34.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**120.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221